

TABELLA

Riferimento	Categorie di aeroporti	Insedimenti militari
Art. 2, comma 1, lettera a)	Aeroporto militare destinato al ruolo di <i>Main Operating Base</i> (MOB) ad uso pieno ed esclusivo militare su cui sono svolte le attività fondamentali dell'Aeronautica militare che non possono essere riallocate pena il decadimento operativo della funzione assolta. Tuttavia, l'atterraggio e il decollo occasionale di traffico civile può essere autorizzato dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare previa verifica da parte di ENAC della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente regolamentazione tecnico-operativa per l'aviazione civile.	- Amendola (FG); - Aviano (PN); - Cameri (NO); - Cervia (RN); - Decimomannu (CA); - Galatina (LE); - Ghedi (BS); - Gioia Del Colle (BA); - Istrana (TV); - Pratica di Mare (RM); - Rivolto (UD); - Sigonella (CT).
Art. 2, comma 1, lettera b)	Aeroporto militare destinato al ruolo di <i>Main Operating Base</i> (MOB) nel quale l'apertura al traffico civile in atto è espansibile a condizione che dall'espansione non derivino limitazioni allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa.	- Grosseto; - Pisa; - Trapani Birgi (TP); - Viterbo.
Art. 2, comma 1, lettera c)	Aeroporto militare ove sono schierati reparti di volo dell'Aeronautica militare o delle altre Forze armate e del Corpo delle Capitanerie di porto, nel quale l'attività del traffico civile è mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative degli stessi reparti.	- Frosinone; - Grazzanise (CE); - Guidonia (RM); - Latina; - Luni Sarzana (SP).
Art. 2, comma 1, lettera d)	Aeroporto militare destinato al ruolo di <i>Deployment Operating Base</i> (DOB) che mantiene una presenza militare minimale per sostenere rischieramenti operativi temporanei e che può essere aperto al traffico civile a determinate condizioni.	- Dobbio (BZ); - Furbara (RM); - Piacenza S.Damiano (PC).

25A02312

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 febbraio 2025.

Modifica del decreto 10 gennaio 2020, concernente la disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale».

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice della proprietà industriale;

Visto l'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera *a)* della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che disciplina, al comma 1, il marchio storico di interesse nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne sia istituito il relativo logo nonché i criteri per il suo utilizzo;

Visto l'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera *b)* della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020 relativo alla disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale»;

Considerato il ruolo che il marchio storico e il registro dei marchi storici hanno assunto come volano di crescita del tessuto produttivo italiano e come fattori di promozione della conoscenza del Made in Italy anche sui mercati internazionali;

Vista l'istanza inviata al Capo Dipartimento per le politiche per le imprese il 25 novembre 2024 dall'Associazione dei marchi storici d'Italia per il rilascio di una versione ufficiale in lingua inglese del logo «Marchio storico di interesse nazionale», sulla base dell'esigenza espressa da numerose imprese titolari di marchi iscritti nel registro speciale di far conoscere sui mercati esteri in cui sono presenti il riconoscimento di marchio storico ottenuto in Italia;

Valutata, pertanto, l'opportunità di predisporre una versione in lingua inglese del logo «Marchio storico di interesse nazionale», che possa consentire di diffondere anche a livello internazionale l'informazione dell'iscrizione del marchio d'impresa al registro speciale dei marchi storici;

Rilevata la necessità, per tali motivi, di modificare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020 prevedendo anche la versione inglese del suddetto logo;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020

1. L'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020 è così modificato:

«Art. 5 (*Loghi “Marchio storico di interesse nazionale” e “Italian Historical Trademark”*). — 1. Con l'iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo “Marchio storico di interesse nazionale” e, per le imprese che intendano utilizzarlo sui mercati internazionali, il logo “*Italian Historical Trademark*”, i cui esemplari sono raffigurati negli allegati A e B al presente decreto.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020

1. L'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020 è così modificato:

«Art. 6 (*Criteri di utilizzo dei loghi “Marchio storico di interesse nazionale” e “Italian Historical Trademark”*). —1. I loghi “Marchio storico di interesse nazionale” e “*Italian Historical Trademark*”, che non costituiscono titoli di proprietà industriale, possono, per le finalità indicate all'art. 5, essere affiancati al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione.

2. I loghi possono essere utilizzati solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale e devono essere esattamente riprodotti secondo il manuale d'uso riportati negli allegati A e B al presente decreto.»

Art. 3.

Inserimento Allegato B

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020 è composto anche dell'allegato al presente decreto, quale parte del provvedimento in formato grafico, che assume la denominazione di Allegato B.


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2025

Il Ministro: URSO


Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 343





**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**







Moret Font Family

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
1234567890

Book / *Book Oblique* / Regular / *Regular Oblique* / Semibold / *Semibold Oblique* / **Bold Oblique** / **Extrabold** / **Extrabold Oblique**



LOREM IPSUM



LOREM IPSUM



LOREM IPSUM



25A02307

